



## Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 3151/2024

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del Segretario generale del Comune di ...omissis... in merito alla compatibilità tra l'incarico di RPCT e le funzioni dirigenziali che comportano la gestione di risorse economiche (prot. n. 64288 del 7 giugno 2024).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 64288 del 7 giugno 2024- avente ad oggetto la **compatibilità tra l'incarico di RPCT e le funzioni di gestione delle risorse finanziarie** - si rappresenta quanto segue.

L'Allegato 3 al PNA 2022 prevede che "**Per assicurare che il RPCT non si trovi in una posizione di conflitto di interessi, dovrebbero essere esclusi dalla designazione i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione (come, a titolo meramente esemplificativo, l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio del personale)**". Con particolare riferimento agli enti locali, si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. n. 190/2012 "**negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione**". **Ciò significa che la scelta dell'organo d'indirizzo può ricadere su un soggetto diverso dal Segretario generale purché siano riportate nell'atto di nomina le esigenze specificamente rilevate.**

In considerazione dell'orientamento manifestato dal legislatore, **sarebbe preferibile che il Comune di ...omissis... affidasse le funzioni dirigenziali dell'Area sistemi informativi ad altro dipendente**. Ciò in quanto, la **gestione dei fondi PNRR si tradurrebbe in un'attività di amministrazione attiva che insiste in un'area particolarmente a rischio, quale quella della gestione delle risorse finanziarie.**

Qualora la soluzione indicata non appaia concretamente percorribile per indisponibilità di risorse dotate della necessaria competenza e professionalità, **si potrà optare per il conferimento dell'incarico di RPCT ad un diverso soggetto secondo i criteri enucleati dal citato Allegato 3 del PNA 2022**, cui si rinvia per maggiori dettagli.

Infine, **nell'ipotesi in cui risulti difficoltoso garantire un'adeguata differenziazione dei ruoli, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee a garantire l'imparzialità dei controlli**, quali, in via esemplificativa, la **partecipazione alle operazioni di verifica da parte di altro personale**, la **rendicontazione dell'attività svolta all'organo d'indirizzo supportata da elementi oggettivi**, **l'astensione** e la conseguente devoluzione delle attività di **monitoraggio ad altro soggetto** in conformità alle indicazioni contenute nei PNA 2019 e 2022.

In merito, invece, alla gestione delle risorse effettuate dall'Area segreteria generale, si ritiene che essa non dia luogo ad una fattispecie di potenziale incompatibilità tra il ruolo di Segretario generale e quello di RPCT.



Ed infatti, il legislatore ha certamente tenuto conto dei limitati poteri gestori di norma attribuiti al vertice amministrativo degli enti locali, ritenendoli, pur tuttavia, non ostativi al corretto assolvimento delle funzioni di RPCT.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente